MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Amministrazione Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (C.F. 80237250586) rappresentata dalla **Dott.ssa Iolanda Valeria Maria Pia Guttadauro**, in qualità di Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento della Gestione Unità di Missione PNRR con sede legale in Roma, in Via Veneto 56 (di seguito "Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR")

e

Il Dott. **GENTILE Massimo,** nato il 20/04/1966 a Roma (RM), (C.F. GNTMSM66D20H501Z) e residente in Via Napoleone Parboni, 12 – 00153 – Roma (RM), di seguito Esperto;

congiuntamente, anche per brevità definite "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1.Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2

(Disciplina applicabile)

1.Il presente contratto di lavoro autonomo disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti. L'incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere all'organico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 3

(Oggetto dell'incarico)

1.L'incarico ha per oggetto il potenziamento delle attività e delle strutture dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 e Investimenti 1.1 e 1.4, e della Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

2.L'espletamento dell'incarico in esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi è effettuato presso l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è assegnato l'esperto.

3. L'esperto, in particolare, è chiamato a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro a seconda delle necessità che verranno espresse dagli Uffici dell'Unità di missione e a redigere rapporti e relazioni. Potranno essergli affidati singoli progetti specifici sui quali dovranno relazionare al Dirigente di riferimento di volta in volta secondo linee operative che verranno stabilite solo successivamente alla individuazione del progetto ovvero ad altri compiti in base ai bisogni dell'Unità di missione. L'esperto è tenuto a supportare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolare all'Unità di missione per l'attuazione del PNRR. Il supporto si concentrerà, in particolare, sull'ottimizzazione del caricamento e della qualità dei dati sul sistema Regis, sul monitoraggio e sull'analisi delle linee di investimento, sulle procedure di aggiudicazione, nonché delle sezioni del sistema Regis dedicate alla gestione delle spese e dell'iter di progetto. Il supporto si concentrerà sui seguenti flussi:

1. Analisi del sistema ReGiS e individuazione degli errori di caricamento dati più comuni;
2. Supporto al Caricamento/bonifica del dato da parte dei soggetti attuatori;
3. Supporto alla ottimizzazione delle Procedure di Gestione;
4. Supporto in Reporting e Audit.

4.L'incarico è svolto da remoto senza vincolo di presenza e qualora sia necessario per lo svolgimento dell'incarico l'attività potrà comportare la presenza fisica presso la sede del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sita a Roma in via Vittorio Veneto n. 56, secondo le modalità che saranno definite dalle parti, in relazione alle esigenze specificamente ed eventualmente dettate dall'attività stessa. Gli incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della struttura conferente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Ministero.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

1.L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione da parte degli organi di controllo.
2.L'incarico decorre dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo e termina il 31 dicembre 2026, non è rinnovabile e potrà essere prorogato, a parità di condizioni, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili all'esperto.
3.All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non corrisponderà all'Esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 5

(Obblighi dell'Esperto)

1.L'esperto espleta il presente incarico con mezzi e organizzazione propri e, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, si obbliga a rendere le proprie prestazioni con le modalità di esecuzione concordate con il responsabile della Struttura organizzativa a cui sarà destinato.
2.L'esperto, compatibilmente e nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, è libero di effettuare prestazioni professionali in favore di terzi purché queste non comportino l'insorgere di conflitti di interesse, anche con riferimento al coniuge e parenti e affini sino al terzo grado, con l'attività oggetto del presente contratto. Le eventuali altre attività professionali dell'esperto non devono, in ogni caso, impedire il raggiungimento dei risultati o compromettere gli standard di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto. L'esperto, all'atto della accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico stesso ovvero l'esistenza di condizioni di conflitto di interesse con la struttura. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di decadenza dell'incarico medesimo. Nell'esecuzione dell'incarico, l'esperto osserva il segreto d'ufficio e si astiene dalla trattazione di affari nei quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. È vietata, per tutto il periodo di espletamento dei compiti di esperto presso l'Unità di missione l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre il medesimo in situazioni di conflitto di interesse. È altresì tenuto alla osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di condotta dei dipendenti pubblici", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché quelli previsti dal codice di comportamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l'assunzione dell'incarico sia con il suo mantenimento. A tal fine l'incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae. La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Art. 6

(Importo del compenso e modalità di pagamento)

1.Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto è attribuito un compenso annuale lordo omnicomprensivo di euro 50.000,00 euro, comprensivo dell'IVA se dovuta e di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente, anche a carico dell'amministrazione, con conseguente riparametrazione del compenso in relazione al periodo del rapporto contrattuale, decorrente dalla data di efficacia del contratto fino al 31 dicembre 2026. Il compenso verrà erogato solo a partire dalla registrazione da parte degli organi di controllo del contratto e liquidato trimestralmente dopo apposita verifica dei risultati raggiunti da parte del Responsabile del procedimento, che sarà nominato con separato provvedimento del Capo Dipartimento. L'erogazione avverrà sulla base della apposita dichiarazione effettuata dal responsabile del procedimento relativa alla puntualità e completezza della prestazione, fermi gli obblighi di verifica e buon esito dell'incarico. Gli oneri di cui al presente articolo gravano, nell'ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul capitolo 1207 "Compensi al contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"del CDR 20 "Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi - Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali"; Missione 32 "Servizi istituzionali e

generali delle amministrazioni pubbliche"; Programma 32.3 "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"; UDV 5.2 - Azione: "Gestione comune di beni e servizi".

Art. 7

(Fattispecie legali e contrattuali di sospensione della prestazione, di recesso e di risoluzione del contratto)

1.Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile. Inoltre, inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per l'Amministrazione di risoluzione del contratto.

2.La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di risoluzione del contratto.Per il Ministero, l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo è attribuita al Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
3.L'esperto può esercitare il recesso dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno. Il Ministero ha facoltà di recedere, con preavviso di almeno 15 giorni, senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento del danno. Nel caso di cui al periodo precedente, verrà liquidato all'esperto il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del responsabile dell'Unità Organizzativa.

Art. 8

(Clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che la violazione degli obblighi in capo all'esperto, indicati all'art. 5 del presente contratto, nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte del Ministero di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 9

(Foro competente)

1.Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1.L'esperto acconsente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2.Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
3.I dati personali sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato con la sottoscrizione del presente contratto e sono conservati presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, DG per le politiche del personale e i servizi generali e presso l'Unità Organizzativa di riferimento.
4.All'esperto sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11

(Attuazione e pubblicità)

1.Ai sensi dall'art. 3, commi 44 e 54 della Legge n. 244/2007, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

2.L'incarico è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, mediante la pubblicazione sul portale www.perlapa.gov.it come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.

Il presente contratto, composto di 5 pagine, viene redatto in duplice copia, ciascuna delle quali viene conservata a cura dei contraenti.

Roma,

L'ESPERTO

GENTILE Massimo

Massimo Gentile
09.06.2026
10:00:37
GMT+02:00

LA DIRIGENTE

DOTT.SSA IOLANDA VALERIA MARIA PIA GUTTADAURO



Firmato digitalmente da
GUTTADAURO IOLANDA VALERIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI